



# COMUNE DI COSTA VOLPINO

PROVINCIA DI BERGAMO

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

### Art. 36 comma 2 lett. a) e b) – D.Lgs. n. 50/2016

Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,  
approvate dall'A.N.AC. con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016

#### S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	<b>TITOLO I TIPOLOGIA, LIMITI E INDIVIDUAZIONE DEI LAVORI SERVIZI E FORNITURE</b>		<b>TITOLO III CONTABILITA' E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI SERVIZI E FORNITURE</b>
1	Oggetto del regolamento	14	Contabilità – Certificato di regolare esecuzione e pagamento degli interventi
2	Modalità di acquisizione degli interventi	15	Controllo delle spese
3	Responsabile del procedimento		<b>TITOLO IV LAVORI DI URGENZA</b>
4	Limiti di applicazione del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti)	16	Lavori d'urgenza e di somma urgenza
5	Regole per l'effettuazione delle spese		<b>TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI</b>
	<b>TITOLO II MODALITA' E SISTEMI DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI SERVIZI E FORNITURE</b>		
6	Lavori – Modalità di affidamento	17	Proroghe e rinnovi
7	Fornitura e servizi – Modalità di affidamento	18	Tutela dei dati personali
8	Modalità delle indagini di mercato	19	Norme abrogate
9	Modalità dell'affidamento diretto	20	Rinvio dinamico
10	Modalità di ordinazione e stipula del contratto	21	Entrata in vigore
11	Garanzie		All. A – Elenco categorie.
12	Penali		All. B – Tabella semplificativa delle procedure d'appalto.
13	Modifica di contratti durante il periodo di efficacia		

## TITOLO I

### **TIPOLOGIA, LIMITI E SISTEMI DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE** (art. 36 comma 2 lett. a) e b), 37 comma 1, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50)

#### **ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi, di seguito, per brevità, unitamente intesi sotto il termine di "interventi", in conformità **all'art. 36 comma 2 lett. a) e b) e 37 comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli Appalti)**, salvo il ricorso alle procedure di affidamento ordinarie di cui all'art. 36, comma 9 del Codice.

2. Le Stazioni Appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.

3. L'acquisizione di beni e servizi viene disposta dal Responsabile di Area (Posizione Organizzativa) nell'ambito degli obiettivi e delle risorse assegnati con il Piano esecutivo di gestione, con il Piano degli obiettivi o con gli altri strumenti di Programmazione e Bilancio approvati dall'Ente.

4. Il valore inferiore alla soglia comunitaria dei contratti non esclude la possibilità di avviare comunque procedure di affidamento ordinarie. Ai sensi dell'art. 36, comma 9 del Codice, in caso di ricorso alle procedure ordinarie, i termini minimi stabiliti per la procedura aperta e ristretta possono essere ridotti fino alla metà rispetto a quelli previsti, rispettivamente, dagli artt. 60 e 61 del Codice dei contratti Pubblici.

#### **ART. 2 - MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEGLI INTERVENTI**

1. L'acquisizione degli interventi può avvenire:

- a) in amministrazione diretta;
- b) con affidamento diretto a imprese o persone fisiche esterne al Comune;

2. Sono in amministrazione diretta i lavori e i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun operatore economico. Essi sono eseguiti dal personale dipendente dell'Ente, o dall'Ente assunto in via straordinaria o mediante altre forme di subordinazione ammesse dalla legge, impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, che sia di proprietà o in uso dell'Ente, sotto la direzione del responsabile del procedimento; sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.

3. I Responsabili di Area (Posizioni Organizzative), provvedono con propria determinazione all'assunzione dell'impegno di spesa, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 183, comma 9, e dall'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dalle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dall'A.N.AC. con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016.

#### **ART. 3 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. Per l'attuazione degli interventi ciascun Responsabile di Area (Posizione Organizzativa) individua per iscritto, per ogni singolo intervento o per una serie omogenea di interventi, un responsabile di procedimento (RUP).
2. Il RUP svolge i compiti di cui all'art. 31 e deve avere i requisiti di cui al comma 1 del medesimo articolo del D.Lgs. 50/2016.
3. Nel caso in cui non venga individuato un responsabile di procedimento, la responsabilità del procedimento rimane in capo al Responsabile di Area (Posizione Organizzativa).
4. Al RUP sono demandate, per ogni intervento da eseguirsi, tutte le fasi propedeutiche all'acquisto e la verifica della regolarità della prestazione.

5. L'atto finale consistente nella determina di acquisto, nella sottoscrizione del contratto e la successiva liquidazione restano invece di competenza del Responsabile di Area (Posizione Organizzativa).

#### **ART. 4 - LIMITI DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. 50/2016 (CODICE DEGLI APPALTI)**

1. Fatta salva la prescrizione di soglie di intervento inferiori, da parte del presente Regolamento o dell'atto di cui all'art. 37 comma 1, del D.Lgs. 50/2016, si prevede che le procedure per l'acquisizione di interventi sono di norma consentite fino a concorrenza dei seguenti importi, con esclusione dell'IVA:

a) **Per i Lavori:** Interventi non superiori ad Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto motivato;

b) **Per i Lavori:** interventi non superiori ad Euro 150.000,00 mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016)

c) **Per le Forniture e Servizi:** interventi inferiori ad Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto motivato;

d) **Per forniture e servizi:** interventi  $\geq$  40.000,00 e  $<$  a 221.000,00 euro, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016)

2. Per valutare il valore dell'intervento, ai fini della disciplina da applicare, è necessario attenersi alle seguenti disposizioni:

a) considerare il costo complessivo dell'intervento, al netto dell'IVA e nel caso di professionisti della cassa previdenziale;

b) moltiplicare l'importo di cui alla precedente lettera a) per gli anni di aggiudicazione.

3. E' vietato frazionare artificialmente le prestazioni in modo da farle rientrare nella soglia di applicazione delle procedure in economia.

4. Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni organizzative d'interventi individuati distintamente dall'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici, dal Piano degli obiettivi, dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o da un altro strumento di Programmazione e Bilancio per ciascun Settore del Comune, nonché quelle suddivisioni che derivino da oggettivi motivi tecnici individuati da apposita relazione del responsabile del procedimento.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 502 della legge n. 208/2015, modificativo dell'art.1, comma 450 della legge n. 296/2006, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto. L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni:

- tempestività nella individuazione dell'operatore economico;
- tempestività dell'erogazione della prestazione;
- continuità rispetto a una precedente prestazione;
- miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione,
- alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio
- post-esecuzione e/o post-vendita;

La soglia di € 1.000,00 è da intendersi al netto dell'IVA. Per l'individuazione dell'operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente costituiti.

6. Gli importi delle soglie indicate devono intendersi automaticamente adeguati in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del Codice, allorché saranno periodicamente rideterminati con provvedimento della Commissione europea che troverà

diretta applicazione dalla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

## **ART. 5 – ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI**

1. Il Comune può procedere alla costituzione degli elenchi di operatori economici di cui all'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice tenuto conto delle proprie specifiche esigenze. A tale scopo, il Comune può, in ogni caso, continuare ad utilizzare gli elenchi già vigenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, previa revisione degli stessi, affinché sia garantita la loro compatibilità con quanto previsto dal Codice e dalle Linee Guida ANAC n. 4.

2. Gli elenchi di operatori economici sono costituiti per le categorie di cui all'Allegato A al presente Regolamento.

3. Gli operatori economici già iscritti negli elenchi vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono iscritti di diritto nei nuovi elenchi, corrispondenti per categoria, fatta salva la verifica positiva del mantenimento e possesso dei necessari requisiti.

4. Il Comune una volta provveduto alla costituzione dei suddetti elenchi, procede tempestivamente alla loro pubblicazione sul profilo committente, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione "Bandi e contratti".

5. In sede di costituzione di un nuovo elenco, ovvero in sede di aggiornamento di un elenco esistente, il Comune pubblica sul proprio profilo committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi e contratti" un apposito avviso recante i requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del Codice che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L'avviso reca, altresì, le specifiche modalità ed i termini per l'inoltro delle domande di iscrizione da parte degli operatori economici interessati.

6. Il Comune procede ad aggiornare e revisionare gli elenchi di operatori economici di cui al presente articolo con cadenza almeno annuale, ovvero, con cadenza inferiore, laddove sussistano motivate ragioni di pubblico interesse.

7. In sede di revisione e aggiornamento, il Comune procede:

- all'iscrizione degli operatori economici che hanno presentato istanza secondo le modalità ed i termini indicati nell'avviso di aggiornamento;
- alla cancellazione dall'elenco degli operatori che abbiano perso i requisiti richiesti;
- alla eventuale modifica della collocazione di un operatore economico in una diversa sottosezione;
- alle altre operazioni ritenute necessarie nell'interesse dell'Amministrazione ai fini dell'aggiornamento/revisione degli elenchi.

L'elenco aggiornato e/o revisionato è tempestivamente pubblicato sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione trasparente, sottosezione "Bandi e contratti".

8. Gli operatori economici interessati all'iscrizione ad uno degli elenchi di cui al presente articolo inoltrano la propria istanza di iscrizione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo [protocollo@pec.comune.costavolpino.bg.it](mailto:protocollo@pec.comune.costavolpino.bg.it) nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di costituzione o di aggiornamento dell'elenco.

9. Il Comune procede alla valutazione delle istanze di iscrizione tempestivamente presentate dagli operatori economici interessati nel termine di 30 giorni dalla ricezione delle stesse. Le

istanze di iscrizione inviate fuori termine sono considerate ai fini dell'iscrizione in occasione del primo aggiornamento successivo.

In tale ultimo caso, le istanze di iscrizione sono valutate dall'Ente entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di aggiornamento/revisione degli elenchi.

La conferma ovvero il diniego dell'iscrizione avviene tramite posta elettronica certificata nel termine indicato al primo periodo del presente paragrafo.

10. Gli operatori economici sono tenuti ad allegare alla propria istanza di iscrizione:

- la documentazione richiesta dall'avviso di costituzione e/o aggiornamento degli elenchi;
- la dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco per cui è stata fatta richiesta di iscrizione.

11. La dichiarazione del possesso dei requisiti può avvenire anche facendo ricorso al DGUE. L'attestato di qualificazione SOA è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, secondo le modalità fissate dalla stessa. Laddove un operatore economico abbia inoltrato un'istanza incompleta della documentazione e delle informazioni richieste dall'avviso, il Comune procede a richiedere la dovuta integrazione. L'operatore economico è tenuto a provvedere alla suddetta integrazione, a pena di inammissibilità dell'istanza, entro 10 giorni dalla richiesta dell'Ente. L'ordine di iscrizione negli elenchi sarà determinato in base all'ordine progressivo di accettazione delle istanze di iscrizione presentate dagli operatori economici. L'ordine di iscrizione non determina alcuna graduatoria di merito o preferenza ai fini dell'invito a procedure di affidamento di contratti pubblici da parte del Comune. Tale iscrizione è priva di limitazioni temporali, fermo il necessario mantenimento dei requisiti richiesti.

Gli operatori economici iscritti negli elenchi sono tenuti a informare tempestivamente il Comune circa eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui un operatore economico abbia perso i requisiti per l'iscrizione ad un elenco, lo stesso non potrà più essere invitato, né essere destinatario di un affidamento diretto. Il Comune, in sede di periodica revisione degli elenchi, procederà alla cancellazione degli operatori economici che hanno perso i necessari requisiti. Il provvedimento di cancellazione è adottato ad esito di apposito procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le cause di cancellazione dagli elenchi sono le seguenti:

- formale richiesta da parte dell'operatore economico;
- cessazione dell'attività dell'operatore economico;
- procedure concorsuali, salvo i casi di cui all'art. 110, comma 3 del Codice;
- perdita di uno qualsiasi dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice e/o dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico iscritto;
- comunicazioni/informazioni interdittive efficaci, ai sensi del D. Lgs. 159/2011, da parte della competente Prefettura che precludano la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- affidamento a terzi dell'esecuzione parziale del contratto senza preventiva autorizzazione dell'Ente ;
- mancata sottoscrizione del contratto senza valida giustificazione;
- n. intervenuta risoluzione contrattuale per fatto o colpa dell'operatore economico.

## **TITOLO II**

### **MODALITA' E SISTEMI DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI SERVIZI E FORNITURE**

#### **ART. 6 – LAVORI – MODALITA' DI AFFIDAMENTO**

Per le spese di natura corrente inferiori ad euro 1.000,00 euro, IVA esclusa, i Responsabili di Area (Posizioni Organizzative) provvedono direttamente per mezzo di apposita determinazione di impegno di spesa contenente i requisiti di cui all'art. 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

1. Le modalità di affidamento dei lavori sono disciplinati dalle disposizioni seguenti:

- a) Per lavori di importo da euro 1.000,00 a euro 9.999,99 è consentito l'affidamento diretto adeguatamente motivato.
- b) Per lavori di importo da euro 10.000,00 a euro 19.999,99 è consentito l'affidamento diretto adeguatamente motivato con l'acquisizione contestuale a mezzo PEC di almeno due preventivi.
- c) Per lavori di importo da 20.000,00 a 39.999,99 affidamento tramite preventiva indagine di mercato a mezzo PEC o previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici di cui agli elenchi previsti nel precedente art. 5 (sempre fatta salva la possibilità di mediante affidamento diretto adeguatamente motivato).
- d) Per i lavori di importo pari o superiore a euro 40.000,00 euro, e fino a euro 150.000,00, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici [ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016].
- e) La scelta degli operatori economici da interpellare deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, individuandoli sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Ente [art. 63 comma 6) D.Lgs. 50/2016];

2. La richiesta dei preventivi di cui al comma 1 lettera a) e b) e la consultazione di cui al comma 1 lettera c) avvengono con le modalità di cui al successivo articolo 8. La procedura prende avvio con la determina a contrarre salvo l'affidamento di cui alla lettera a) comma 1 del presente articolo che può avvenire con formale determinazione di impegno di spesa. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere che si intendono appaltare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

3. In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore (inferiore a Euro 1.000,00) per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.

4. L'onere motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.

5. Dell'avvenuto affidamento dei lavori deve essere data adeguata pubblicità, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della determinazione di cui al successivo art. 10, comma 2.

## **ART. 7 – FORNITURE E SERVIZI – MODALITA' DI AFFIDAMENTO**

Per le spese di natura corrente inferiori ad euro 1.000,00 euro, IVA esclusa, i Responsabili di Area (Posizioni Organizzative) provvedono direttamente per mezzo di apposita determinazione di impegno di spesa contenente i requisiti di cui all'art. 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

1. Le modalità di affidamento di forniture e servizi compreso l'affidamento di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria, sono disciplinati dalle disposizioni seguenti:

- a) Per forniture e servizi di importo da euro 1.000,00 a euro 9.999,99 è consentito l'affidamento diretto adeguatamente motivato.
- b) Per forniture e servizi di importo da euro 10.000,00 a euro 19.999,99 è consentito l'affidamento diretto adeguatamente motivato con l'acquisizione contestuale a mezzo PEC di due preventivi.
- c) Per forniture e servizi da 20.000,00 a 39.999,99 affidamento tramite preventiva indagine di mercato e previa consultazione, a mezzo PEC ove esistenti, di almeno tre operatori economici (sempre fatta salva la possibilità di mediante affidamento diretto adeguatamente motivato) .
- d) Per le forniture e servizi di importo pari o superiore a euro 40.000,00 euro, e fino a euro 221.000,00, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016).
- e) La scelta degli operatori economici da interpellare deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, individuandoli sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Ente (art. 63 comma 6) D.Lgs. 50/2016);

2. La richiesta dei preventivi di cui al comma 1 lettera a) e b) del presente articolo e la consultazione di cui al comma 1 lettera c) avvengono con le modalità di cui al successivo articolo 8. La procedura prende avvio con la determina a contrarre salvo l'affidamento di cui alla lettera a) comma 1 del presente articolo che può avvenire con formale determinazione di impegno di spesa. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

3. In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore (inferiore a Euro 1.000,00) per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.

4. L'onere motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza, può essere soddisfatto mediante valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.

5. Dell'avvenuto affidamento delle forniture e dei servizi deve essere data adeguata pubblicità, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della determinazione di cui all'art. 10 comma 2.

## **ART. 8 – MODALITA' DELLE INDAGINI DI MERCATO E PRINCIPIO DI ROTAZIONE**

1. L'affidamento degli interventi per i quali è richiesta l'effettuazione di una indagine di mercato avviene ai sensi dell'art. 36 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, e del comma 4.1 dalle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dall'A.N.AC. con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, con i seguenti criteri:

a) Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici (es. SINTEL) del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

b) consultazione di elenchi (se costituiti ed in sostituzione dell'indagine di mercato) per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, purché in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria;

c) pubblicazione di un avviso sul profilo del committente contenente:

- *Il valore dell'affidamento;*
- *gli elementi essenziali dell'esecuzione della prestazione (tempi, modalità, gestione...) i requisiti generali di idoneità professionale;*
- *eventuali requisiti minimi di capacità economica/finanziaria;*
- *eventuali capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;*
- *il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;*
- *i criteri di selezione degli operatori economici da invitare;*
- *l'indicazione della PEC o altro indirizzo di posta elettronica cui ricevere le comunicazioni del committente;*
- *il nominativo del RUP con cui prendere i contatti per informazioni;*

L'avviso dovrà essere pubblicato per almeno 15 giorni (salvo motivate urgenze).

2. Le attività poste in essere dall'Ente in fase di indagine di mercato non ingenerano negli operatori economici alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Una volta conclusa l'indagine di mercato, il Comune ne formalizza i risultati, avendo cura di escludere le informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento, tenuto conto, altresì, dell'esigenza di protezione di segreti tecnici e commerciali, nonché i nominativi degli operatori economici che hanno aderito all'indagine di mercato.

3. Per quanto riguarda l'esplicitazione del principio di rotazione la giurisprudenza afferma, inoltre, che se è pur vero che l'art. 36, comma 2, lettera b), del codice prevede il rispetto, fra gli altri criteri, di un criterio "di rotazione degli inviti", parimenti

non sussiste un divieto assoluto di invito del gestore uscente, non assurgendo il principio di rotazione a regola inderogabile, sicché non può disporsi l'estromissione del gestore uscente allorché ciò finisca per ridurre la concorrenza. ([Nella sentenza n. 380 del 9 febbraio 2018 il Tar di Milano](#)).

4. L'Amministrazione può derogare all'applicazione del principio di rotazione a fronte di:
- a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
  - b) esigenze relative a particolari settori, laddove il numero degli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione risulti talmente esiguo da determinare l'impossibilità dell'applicazione del principio di rotazione, l'Amministrazione può invitare anche soggetti già risultati affidatari.
  - c) servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere per cui le prestazioni, se fornite o eseguite da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura, dell'attività del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
  - d) ragioni di urgenza, legate a situazioni o ad eventi, non dipendenti dall'inerzia dell'Amministrazione, che non permettano l'espletamento di procedure di consultazione e che determinino la necessità di fare ricorso a soggetti di comprovata affidabilità.

## **ART. 9 – MODALITA' DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO**

1. Quando è consentito l'affidamento diretto, il Responsabile di Area (Posizione Organizzativa) può procedere ad affidare l'intervento direttamente all'operatore economico individuato nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, purché in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria tramite verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 36 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. Il Responsabile di Area (Posizione Organizzativa) può comunque affidare tali interventi, per ragioni di opportunità, mediante indagine di mercato con le modalità previste dal precedente art.8.

2. In tal caso il Responsabile di Area (Posizione Organizzativa) anche avvalendosi del responsabile del procedimento deve attestare la congruità del prezzo e delle altre condizioni contrattuali previste per la realizzazione dell'intervento.

3. Il responsabile del procedimento, per ciascun lavoro da eseguire con il sistema dell'amministrazione diretta escluso i lavori sino ad Euro 999,99, appronta una relazione dalla quale sia possibile individuare:

- il bene su cui si deve intervenire;
- l'esatta indicazione dei lavori;
- le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;

- le spese da sostenere, con indicati gli eventuali materiali da acquistare se necessari per l'esecuzione dei lavori;

4. L'esecuzione di lavori, servizi e forniture è disposta con determina del Responsabile di Area (Posizione Organizzativa), la quale, oltre ad approvare la relazione di cui sopra, deve specificare - tenuto conto delle capacità organizzative e tecniche dell'apparato comunale - le ragioni e le modalità di esecuzione dei lavori, cui deve attenersi il RUP nei limiti di spesa, dando atto del sistema prescelto per l'esecuzione medesima.

## **ART. 10 - MODALITA' DI ORDINAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

1. L'affidamento dell'intervento deve essere comunicato per iscritto all'impresa affidataria unitamente agli estremi del provvedimento di impegno a norma dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

2. La stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 può avvenire nelle seguenti forme:

- a) Con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante in caso di procedure, per interventi di valore pari o superiore ad euro 80.000,00 IVA esclusa;
- b) Mediante scrittura privata non autenticata per affidamenti di contratti di importo da 40.000,00 Euro IVA esclusa ad 79.999,99 Euro IVA;
- c) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, per affidamento di contratti di importo inferiore a 39.999,99 Euro IVA esclusa;

3. Il contratto di cui al precedente comma 2 lettere a) e b) deve indicare:

- a) l'oggetto della prestazione ed in particolare nel caso di lavori, l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) le caratteristiche tecniche e le qualità della prestazione oggetto del contratto;
- c) i prezzi ( nel caso di lavori i prezzi unitari) per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelli/e a corpo;
- d) i termini per l'espletamento delle prestazioni;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e per il verifica rsi di altre condizioni ritenute lesive per l'amministrazione comunale, ed in ogni caso il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento dell'affidatario, e di provvedere direttamente alla prestazione a mezzo di altre imprese a spese dell'affidatario;
- g) le garanzie;
- h) l'obbligo dell'affidatario di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni, assoggettandosi a sua cura e spesa, e sotto la sua responsabilità, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed in particolare a quelle relative all'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l'invalidità e vecchiaia, contro la disoccupazione ed alle disposizioni vigenti dei contratti collettivi nazionali e locali di lavoro; nel caso di lavori l'obbligo del rispetto del piano della sicurezza o dei suoi elaborati sostitutivi.

## **ART. 11 - GARANZIE**

1. A garanzia dell'adempimento degli obblighi connessi con l'esecuzione delle prestazioni di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 IVA esclusa, l'Amministrazione richiede la presentazione di una garanzia da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

## **ART. 12 - PENALI**

1. In caso di ritardi e/o per il verificarsi di altre condizioni ritenute lesive per l'amministrazione comunale, imputabili all'impresa incaricata della esecuzione degli interventi, si applicano le penali stabilite con l'atto di affidamento.
2. In siffatto caso il Responsabile di Area (Posizione Organizzativa), dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia, di tutto o parte del lavoro, della fornitura o di Area (Posizione Organizzativa), a spese dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

## **ART. 13 - MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

1. Qualora durante l'esecuzione dei lavori, si accerti la necessità di lavori, servizi o forniture non previsti, ovvero che la somma per essi prevista risulti insufficiente, si provvede mediante perizia suppletiva, approvata con determinazione del Responsabile di Area (Posizione Organizzativa), previa acquisizione delle risorse necessarie a finanziare la maggiore spesa occorrente, nel rispetto dei limiti complessivi di importo previsti per gli interventi ai sensi degli art.li 106 e 175 del d.lgs. 50/2016.
2. In nessun caso la spesa complessiva potrà quindi superare quella debitamente autorizzata, nè può eseguirsi alcun cambiamento nel tracciato, forma o qualità dei lavori e materiali previsti nel progetto o nella perizia suppletiva approvata, salvo quanto rientra nella discrezionalità del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento, con l'osservanza delle limitazioni previste dalla legge.
3. Quando nel corso dell'esecuzione degli interventi risulti la necessità di lavori, servizi o forniture non previsti, i nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti per interventi consimili, oppure ricavandoli da nuove analisi.
4. Tali nuovi prezzi sono approvati, con apposita determinazione, dal Responsabile di Area (Posizione Organizzativa).
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le forniture di beni e servizi.

### **TITOLO III**

#### **CONTABILITA' E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI SERVIZI E FORNITURE**

##### **ART. 14 – CONTABILITA' – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO DEGLI INTERVENTI**

1. I lavori eseguiti sono contabilizzati a cura del responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori ove nominato.
2. Per i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 si può prescindere dal certificato di regolare esecuzione, che viene sostituito dall'attestazione di regolare esecuzione della prestazione apposta dal responsabile del procedimento.
3. Per i lavori di manutenzione degli impianti di cui alla Legge 46/1990, l'installatore è tenuto a rilasciare il certificato di conformità riportante l'attestazione che l'intervento è compatibile con gli impianti esistenti.

4. La liquidazione degli interventi avviene con atto del Responsabile di Area (Posizione Organizzativa), nelle forme previste dal regolamento di contabilità, previa acquisizione dell'attestazione di regolare esecuzione da parte del responsabile del procedimento.

#### **ART. 15 – CONTROLLO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE**

1. Le fatture e le note di spesa relative a lavori, forniture e prestazioni dovranno essere trasmesse al Responsabile di Area (Posizione Organizzativa) interessato, il quale controllerà sotto la sua personale responsabilità ed avvalendosi anche del RUP la regolarità delle fatture e note di spesa stesse in relazione alle ordinazioni, alla natura e qualità delle merci fornite, alle condizioni e patti prestabiliti, nonché se i lavori e le prestazioni siano stati eseguiti a perfetta regola d'arte e attesterà che il credito del terzo è diventato liquido ed esigibile per intervenuta acquisizione da parte dell'Ente dell'utilità o beni richiesti nella quantità e qualità prefissate all'interno delle somme a suo tempo impegnate, con richiamo al numero ed alla data dell'impegno stesso.

### **TITOLO IV LAVORI DI URGENZA**

#### **ART. 16 - LAVORI D'URGENZA E DI SOMMA URGENZA**

1. L'esecuzione dei lavori d'urgenza sono ammessi esclusivamente con quanto previsto dall'art. 32 comma 8 ultimo paragrafo del D.Lgs. n. 50/2016

In questo caso il verbale, compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico che si reca prima sul luogo, e la perizia estimativa sono inviati al Responsabile di Area (Posizione Organizzativa) che provvederà all'adozione di un'apposita determinazione che approverà l'intervento regolarizzando l'ordinazione fatta a terzi, se i lavori rientrano nella programmazione di cui al comma 3 del precedente art. 1.

In ogni caso l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata a norma dell'art. 191, comma 3, del D.lgs. 267/2000 smi, nel termine di 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto predetto termine.

2. Nei casi in cui il Sindaco intervenga con i poteri di cui al comma 2, dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 (ordinanze contingibili ed urgenti) e sia necessario dar luogo immediatamente all'esecuzione dei lavori ed opere lo stesso Sindaco disporrà che il Responsabile di Area (Posizione Organizzativa) competente provveda, senza indugio, ad adottare tutti i provvedimenti necessari per rimuovere la situazione d'urgenza o di emergenza anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

### **TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 17 – PROROGHE E RINNOVI**

1. E' sempre vietato il rinnovo tacito dei contratti disciplinati dal presente regolamento.

2. Il rinnovo espresso è invece consentito laddove la facoltà di rinnovare il contratto sia stata prevista nell'indagine di mercato e le procedure di affidamento abbiano tenuto conto dell'eventuale maggiore durata del rapporto e quindi del relativo importo contrattuale, ai fini

dell'applicazione delle procedure di cui ai precedenti artt. 6 e 7. Il rinnovo espresso è inoltre consentito quando sarebbe comunque ammesso l'affidamento diretto dell'intervento a norma dei precedenti artt. 6 e 7.

3. Il rinnovo contrattuale deve avvenire alle medesime condizioni contrattuali del precedente rapporto oppure a condizioni migliorative per l'Amministrazione comunale.

4. La proroga non costituisce invece rinnovo contrattuale, ma semplice spostamento in avanti del termine di durata di un contratto ed è consentita anche in deroga alle condizioni dei precedenti commi nelle more delle procedure di affidamento dell'intervento o quando ricorrano altre speciali circostanze, quali a titolo esemplificativo, la necessità di riorganizzare un servizio, l'entrata a regime di nuovi modelli gestionali o di nuove discipline normative.

## **ART. 18 – TUTELA DEI DATI PERSONALI**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

## **ART. 19 - NORME ABROGATE**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

## **ART. 20 - RINVIO DINAMICO**

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

## **ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'adozione della delibera in Consiglio Comunale e seguito della pubblicazione sull'Albo Pretorio on line del Comune di Costa Volpino e resta permanentemente pubblicato sul sito internet del Comune [Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti generali/Atti amministrativi generali/Regolamenti](#).

2. Per quanto non previsto dal vigente regolamento si fa rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile. Le modifiche e

integrazioni intervenute alla medesima, nonché i provvedimenti vincolanti adottati dall'Autorità anticorruzione (A.N.A.C.), prevalgono automaticamente sul presente regolamento.

3. E' abrogato il precedente Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia, precedentemente approvato ai sensi dell'ex. Art. 125 del D.Lgs. 163/2006, in quanto abrogato dal nuovo D.Lgs. 50/2016.

4.I medesimi principi si applicano anche ai successivi aggiornamenti al presente regolamento



# COMUNE DI COSTA VOLPINO

Piazza Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 - Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168

## **Allegato A**

### **Elenco delle categorie per la costituzione degli elenchi di operatori economici per affidamento di lavori – servizi – forniture e servizi tecnici per importi inferiori alle relative soglie comunitarie**

#### **Appalti di lavori così come definiti dall'art. 3, comma 1 lett. II) del D. Lgs. 50/2016** **Categorie**

##### **Elenco delle categorie di lavori a titolo esemplificativo**

1. manutenzione o riparazione di opere, impianti e veicoli quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori, soprattutto per garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica;
2. interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti e in ogni altro ambito di competenza;
3. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
4. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
5. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni di proprietà o in uso o presi in locazione dall'Ente e/o Enti Pubblici;
6. ecc.

#### **Appalti di servizi così come definiti dall'art. 3, comma 1 lett. ss) del D. Lgs. 50/2016** **Categorie**

##### **Elenco delle categorie di servizi a titolo esemplificativo**

1. servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti;
2. servizi di trasporto terrestre di qualunque genere con esclusione del trasporto pubblico locale, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
3. servizi di telecomunicazione;
4. servizi assicurativi, bancari, finanziari, di brokeraggio, escluso il servizio di tesoreria, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili;
5. servizi informatici e affini compresi i servizi telematici, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software e di gestione e manutenzione della rete di ASMR;
6. servizi legali, contabili e tributari, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti e fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 15;
7. servizi relativi a visite e controlli sanitari del personale;
8. servizi pubblicitari;
9. servizi di pulizia degli edifici;
10. servizi di spedizione, imballaggio e spese postali;
11. eliminazione di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi;
12. servizi culturali e ricreativi, servizi di istruzione e formazione del personale;
13. servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili;
14. ecc.



# COMUNE DI COSTA VOLPINO

Piazza Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 - Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168

## **Appalti di forniture così come definiti dall'art. 3, comma 1 lett. tt) del D. Lgs. 50/2016 Categorie**

### **Elenco delle categorie delle forniture a titolo esemplificativo**

1. fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e ausili sanitari;
2. acquisti di alimenti e pasti per la gestione dei servizi di mensa ed altri servizi accessori;
3. fornitura di beni mobili, arredi, utensili, macchine d'ufficio, apparecchiature informatiche ed elettroniche, accessori e parti di ricambio;
4. fornitura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico al fine di garantire l'espletamento delle ordinarie attività svolte dall'Ente;
5. fornitura di programmi informativi (SW) e di apparecchiature informatiche (HW);
6. fornitura di materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
7. fornitura di materiale per la redazione di manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale o per le campagne volte a promuovere i servizi resi dall'Ente;
8. fornitura di attrezzature tecniche, impianti telefonici e radiotelegrafici, televisivi e di amplificazione;
9. fornitura di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ed aziendale per i dipendenti;
10. organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento del personale, di convegni, riunioni, mostre od altre manifestazioni in materie istituzionali ovvero adesione agli stessi, ferma restando la disciplina della sponsorizzazione, non oggetto del presente Regolamento;
11. fornitura di materiali per la pulizia degli immobili, degli arredi e degli automezzi;
12. ecc.

## **Appalti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri servizi tecnici così come definiti dall'art. 3, comma 1 lett. vvvv) del D. Lgs. 50/2016 Categorie**

### **Elenco delle categorie di servizi tecnici a titolo esemplificativo**

1. servizi rientranti nella categoria degli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e gli altri incarichi ritenuti indispensabili a supporto dell'attività del RUP di cui all'art. 31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016;
2. servizi rientranti nella categoria degli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di cui all'art. 157, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 (ovvero di importo compreso tra 40.000 e 100.000 euro);
3. incarichi di verifica e validazione;
4. prestazioni connesse ai servizi di cui ai punti precedenti (es: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, ecc.);
5. i servizi di urbanistica e paesaggistica;
6. ecc.



# COMUNE DI COSTA VOLPINO

Piazza Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 - Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168

## Allegato B Tabella esemplificativa delle procedure d'appalto.

Allegato 1: Tabella esemplificativa delle procedure d'appalto.

TIPOLOGIA DI APPALTO	AFFIDAMENTO DIRETTO CONSULTAZIONE DI 2 OPERATORI ECONOMICI	AFFIDAMENTO DIRETTO CONSULTAZIONE DI 3 OPERATORI ECONOMICI	PROCEDURA NEGOZIATA CONSULTAZIONE DI 5 OPERATORI ECONOMICI	PROCEDURA NEGOZIATA CONSULTAZIONE DI 10 OPERATORI ECONOMICI	PROCEDURE ORDINARIE SOTTO SOGLIA	PROCEDURE ORDINARIE SOPRA SOGLIA
Lavori pubblici	10.000,00 a 20.000,00	>20.000,00 e < 40.000,00	>=40.000,00 e > 150.000,00	>= 150.000,00 e < 1.000.000,00	=> 1.000.000,00	=>5.548.000,00
Forniture	10.000,00 a 20.000,00	>20.000,00 e < 40.000,00	>=40.000,00 e > 221.000,00	Facoltativa	Facoltativa	=> 221.000,00
Servizi	10.000,00 a 20.000,00	>20.000,00 e < 40.000,00	>=40.000,00 e > 221.000,00	Facoltativa	Facoltativa	=>221.000,00
Concorsi di progettazione	10.000,00 a 20.000,00	>20.000,00 e < 40.000,00	>=40.000,00 e > 221.000,00	Facoltativa	Facoltativa	=>221.000,00